

All. n. I alla determinazione dirigenziale prot. corr. n. 17/14 – 41/1/8 – I (5539).

**PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA ORDINARIA DI MEDICINALI, PARAFARMACI E ALTRI
GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI TRIESTE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

- ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
- ART. 2 - IMPORTO DELL' APPALTO
- ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO
- ART. 4 - ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO E COMPOSIZIONE DEI LOTTI
- ART. 5 - OFFERTA E AGGIUDICAZIONE
- ART. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
- ART. 7 - ACQUISTI DIRETTI
- ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PROCEDURA DI GARA
- ART. 9 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 10 - PAGAMENTI
- ART. 11- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 12 - PERSONALE
- ART. 13 - SICUREZZA SUL LAVORO
- ART. 14 - SUBAPPALTO
- ART. 15 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
- ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 17 - PENALITA'
- ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA' E GRAVE RITARDO
- ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI
- ART. 20 - RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE
- ART. 21 - RECESSO DELL'APPALTATORE
- ART. 22 - VARIAZIONI NORMATIVE
- ART. 23 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 24 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
- ART. 25 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 26 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
- ART. 27 - RICHIAMI NORMATIVI
- ART. 28 - FORO COMPETENTE

Art. I - OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente capitolato è la fornitura collettiva e senza vincolo di esclusiva di specialità medicinali per uso umano e per uso veterinario, ossigeno terapeutico, specialità omeopatiche, fitoterapici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci per il normale approvvigionamento delle farmacie comunali.

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano. La procedura verrà espletata ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010.

Della presente fornitura sono destinatarie le due farmacie comunali di Trieste come sotto specificate:

- 1) Farmacia Comunale "Al Cammello" – viale Venti Settembre, n.6;
- 2) Farmacia Comunale "Al Cedro" – piazza Oberdan, n.2.

Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'ammontare globale presunto della fornitura in parola, che non impegna peraltro il Comune di Trieste, è previsto in € 3.212.000,00 IVA esclusa.

Detto importo globale si articola in due lotti funzionali di analoga composizione ma di diverso ammontare economico, uno relativo a ciascuna farmacia:

- lotto 1 Farmacia Al Cammello € 1.852.000,00 IVA esclusa;
- lotto 2 Farmacia Al Cedro € 1.360.000,00 IVA esclusa.

Ciascun lotto è oggetto di separata aggiudicazione.

Ogni concorrente può partecipare alla gara per uno o più lotti.

Gli importi di cui sopra si intendono per costo finale del prodotto, al netto dell'IVA, e dello sconto di gara per il farmaco e comprensivo del ricarico sul prezzo netto di cessione dell'industria per il parafarmaco e per i medicinali di auto medicazione o a prezzo libero.

Gli importi di cui sopra sono da considerarsi indicativi; essi non impegnano il Comune di Trieste, in quanto la spesa per l'acquisto di farmaci, in rapporto all'andamento del mercato, può subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o di modifiche regolatorie di settore riguardanti la marginalità, la remunerazione delle farmacie e il relativo assetto normativo. L'aggiudicatario assume la fornitura consapevole di questi particolari aspetti connessi al mercato del farmaco e del fatto che nulla può pretendere in relazione ad essi a titolo di risarcimento.

Trattandosi di mero acquisto di prodotti con relativa consegna, si ritiene che le possibili interferenze - intese come eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'attività oggetto dell'appalto - non siano significative ai fini ed ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n°81/08; pertanto non è stato redatto il DUVRI e il costo della sicurezza per rischi interferenziali è pari a zero.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il rapporto contrattuale avrà durata di due anni, a decorrere dall'effettivo inizio della fornitura, definito con provvedimento del responsabile unico del procedimento e cesserà alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta.

Detto rapporto potrà essere prorogato, sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale, in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure di individuazione di un nuovo appaltatore e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di dette procedure.

La proroga è disposta dall'Amministrazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto.

La proroga costituisce estensione temporale limitata del rapporto contrattuale e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni.

Art. 4 - ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO E COMPOSIZIONE DEI LOTTI.

Come indicato al precedente art. 2, la fornitura è suddivisa in due lotti:

LOTTO 1 Farmacia Al Cammello € 1.852.000,00 IVA esclusa, CIG 56454157D4;

LOTTO 2 Farmacia Al Cedro € 1.360.000,00 IVA esclusa, CIG 56454569A9.

Entrambi i lotti hanno analoga composizione e si differenziano quindi solo per l'importo (o valore) della fornitura.

Ogni lotto deve contenere i seguenti prodotti, nella quantità indicata in percentuale nella sottostante *Tabella composizione lotto*: medicinali etici, ovvero specialità medicinali registrate secondo le norme vigenti e classificate nelle fasce A, e C, medicinali classificati equivalenti ai sensi della Legge 149-26/7/2005, medicinali stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006 e s.m.i., medicinali per uso veterinario, medicinali SOP, medicinali OTC, ossigeno terapeutico, medicinali omeopatici, parafarmaci, nonché i prodotti non compresi nelle categorie precedenti e vendibili in farmacia.

Tabella composizione lotto		
	Tipologia di prodotti da fornire	Percentuale della fornitura per il singolo lotto
A	Medicinali con brevetto valido in corso fascia A (Sul prezzo al pubblico al netto di Iva sarà praticato un ribasso)	55%
B	Medicinali con brevetto valido in corso fascia C (Sul prezzo al pubblico al netto di Iva sarà praticato un ribasso)	5%
C	Medicinali con brevetto scaduto (generici) in fascia A (Sul prezzo al pubblico al netto di Iva sarà praticato un ribasso)	20%
D	Medicinali con brevetto scaduto (generici) in fascia C (Sul prezzo al pubblico al netto di Iva sarà praticato un ribasso)	7%
E	Medicinali senza obbligo di prescrizione (OTC e SOP) (Al costo di acquisto pagato alla ditta produttrice, al netto dell'IVA, il grossista aggiungerà una percentuale)	5%
F	Parafarmaci, cosmetici, fitoterapici e omeopatici (Al costo di acquisto pagato alla ditta produttrice, al netto dell'IVA, il grossista aggiungerà una percentuale)	8%
		100%

Art. 5 – OFFERTA E AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata applicando il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.

Ai concorrenti è richiesto di formulare, per ciascun lotto a cui concorrono, un'offerta indicante:

A. Lo sconto percentuale, offerto sulle specialità medicinali in fascia A, sul prezzo di fustella al netto dell'IVA (posto = ad A nella sottostante formula di calcolo);

B. Lo sconto percentuale, offerto sulle specialità medicinali in fascia C, sul prezzo di fustella al netto dell'IVA (posto = a B nella sottostante formula di calcolo);

C. Lo sconto percentuale, offerto sui medicinali generici in fascia A, sul prezzo di fustella al netto dell'IVA (posto = a C nella sottostante formula di calcolo);

D. Lo sconto percentuale, offerto sui medicinali generici in fascia C, sul prezzo di fustella al netto dell'IVA (posto = a D nella sottostante formula di calcolo);

E. Medicinali senza obbligo di prescrizione OTC e SOP: percentuale che il grossista aggiungerà al costo di acquisto pagato all'impresa produttrice al netto dell'IVA (posto = a E nella sottostante formula di calcolo);

F. Parafarmaci, cosmetici, fitoterapici e omeopatici: percentuale che il grossista aggiungerà al costo di acquisto pagato all'impresa produttrice al netto dell'IVA (posto = a F nella sottostante formula di calcolo).

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta migliore corrispondente al punteggio più basso risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\text{PUNTEGGIO} = 55 \times (100 - A) + 5 \times (100 - B) + 20 \times (100 - C) + 7 \times (100 - D) + 5 \times (100 + E) + 8 \times (100 + F)$$

Art. 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Premesso che gli orari di apertura delle farmacie comunali di Trieste sono i seguenti:

- 1) farmacia “Al Cammello”
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 8.30 alle 12.30.
- 2) farmacia “Al Cedro”
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 8.30 alle 12.30.

l'appaltatore è tenuto a:

- I. effettuare presso la sede della farmacia “Al Cammello” le consegne conseguenti agli ordini come sotto indicato:

mattino: emissione ordine 9.15, arrivo merce 11.00

emissione ordine 11.00, arrivo merce 12.45

pomeriggio: emissione ordine 16.30, arrivo merce 18.30

emissione ordine 19.00, arrivo merce al mattino seguente 9.00

sabato al mattino: emissione ordine (facoltativo in base al lavoro) entro le 10.30, arrivo merce 12.15

durante i turni (diurni e notturni)

sabato: come gli altri giorni

domenica:emissione ordine 11.00, arrivo merce 12.30

2. effettuare presso la sede della farmacia "Al Cedro" le consegne conseguenti agli ordini come sotto indicato:

mattino: emissione ordine 10.30, arrivo merce 11.30 – 12.00

emissione ordine 12.30, arrivo merce 16.30 – 17.00

pomeriggio: emissione ordine 17.00, arrivo merce 18.00 – 18.30

emissione ordine 19.00, arrivo merce al mattino seguente 9.30

durante i turni (diurni e notturni)

sabato: come gli altri giorni

domenica:emissione ordine 10.30, arrivo merce 12.00 - 12.30

3. effettuare le consegne di cui ai precedenti punti 1 e 2 a farmacia aperta, negli orari indicati e in accordo con il direttore della singola farmacia interessata. La merce viaggia a cura, spese e rischio del fornitore;
4. ricevere gli ordini via internet (mediante procedure informatiche compatibili con il sistema informatico della farmacia), via fax e su chiamata telefonica tramite numero verde;
5. comunicare, in tempo reale, le voci mancanti via internet, fax o con chiamata telefonica alle farmacie che hanno inoltrato l'ordine;
6. tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di riferimento;
7. trasmettere nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo riguardanti revoche, sospensioni, ritiri e sequestri;
8. svolgere un servizio di informazione su ritiri, sospensioni, revoche, sequestri e/o variazioni di farmaci etici e specialità – medicinali e altri prodotti commerciabili;
9. accettare le restituzioni delle specialità medicinali e dei parafarmaci ordinati entro 90 giorni dalla consegna e di emettere le relative note di accredito;
10. effettuare entro due ore dalla consegna e senza oneri aggiuntivi per il committente il cambio di un farmaco non corrispondente all'ordinato, per errore del fornitore, e ritenuto urgente dal responsabile della farmacia;
11. fornire medicinali e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna; eventuali medicinali a scadenza inferiore ai 12 mesi dovranno essere segnalati con annotazione sulla bolla o telefonicamente;
12. effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decreto legislativo 30.12.1992 n. 538 e s.m. e i.;

13. attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 26/5/97;

14. garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la conservazione, l'etichettatura, la vendita ed il trasporto;

15. permettere a ciascuna farmacia di usufruire delle offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o, cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;

16. garantire nei casi di accertata urgenza, ed in via eccezionale, la consegna, anche di un solo farmaco, entro tre ore dalla richiesta senza ulteriori oneri per il committente;

17. fornire il listino dei prodotti a magazzino e delle offerte su supporto informatico compatibile col sistema di gestione delle farmacie;

18. comunicare regolarmente via internet (o altri sistemi caricabili compatibili col sistema) le variazioni dei prezzi di cui al punto precedente (al netto dell'I.V.A.) e delle offerte speciali o promozioni in atto;

19. permettere lo scarico delle bolle elettroniche ed il relativo carico dei prodotti consegnati nei sistemi informatici delle farmacie;

20. produrre mensilmente una rendicontazione riassuntiva degli acquisti suddividendo tra specialità medicinali ad uso umano classe A, equivalenti, C, OTC, SOP, specialità medicinali uso veterinario, specialità omeopatiche e parafarmaco;

21. esibire su semplice richiesta dei responsabili delle farmacie le fatture d'acquisto dei medicinali OTC, SOP, equivalenti, omeopatici e parafarmaci ordinati dagli stessi per consentire la verifica della corretta applicazione delle condizioni offerte;

22. effettuare gratuitamente il supporto logistico nel caso di campagne di screening, attuate attraverso le organizzazioni di categoria, quale ad esempio la campagna di prevenzione dei tumori del colon retto;

23. effettuare con oneri a proprio carico le operazioni necessarie al collegamento dei sistemi di gestione delle farmacie con quelli propri.

Art. 7 - ACQUISTI DIRETTI

L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio e per ragioni di economicità, di effettuare acquisti diretti dalle imprese produttrici e presso fornitori diversi dagli aggiudicatari dei singoli lotti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riguardo al *Regolamento per le spese in economia* del Comune di Trieste.

Art. 8- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PROCEDURA DI GARA

I requisiti di partecipazione alla gara e la relativa procedura sono regolati dal bando e dal disciplinare.

Art. 9 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto e la relativa contabilità sono regolate dagli articoli dal n. 297 al n. 325 del DPR 5/10/2010 e s. m. i., in quanto compatibili con la specificità della fornitura oggetto del presente capitolato.

Art. 10 – PAGAMENTI

Agli effetti della fatturazione il prezzo applicato sarà quello vigente alla data di ogni singolo ordine per ogni singola farmacia.

La fatturazione dei farmaci veterinari e delle sostanze stupefacenti dovrà sempre essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti.

Le fatture dovranno essere intestate ad ogni singola farmacia comunale ed inviate alla medesima. Le forniture saranno verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte del Direttore della farmacia interessata.

Gli ordini di pagamento relativi alle forniture saranno disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture (facendo fede la data riportata sul timbro di arrivo alla Farmacia o altra forma opportuna concordata con il direttore della farmacia), previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, su ogni pagamento deve essere operata una ritenuta nella misura dello 0,5% del corrispettivo al lordo dell'IVA. Ogni fattura deve, pertanto, evidenziare - tramite apposita voce - che il corrispettivo lordo è decurtato dello 0,5% (esempio: corrispettivo € 100,00, ritenuta € 0,5%, imponibile IVA € 99,50).

L'importo relativo alle ritenute dello 0,5% effettuate durante l'intero periodo di durata dell'appalto sarà liquidato in sede di liquidazione finale, previa emissione da parte dell'appaltatore di apposita fattura (o fatture) a ciò dedicata (o dedicate), dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture dovranno:

- a) essere intestate a ciascuna delle farmacie comunali;
- b) indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN, eventuale numero conto corrente postale dedicato);
- c) riportare il codice CIG relativo al lotto di riferimento.

In mancanza dei suddetti elementi le fatture non potranno essere liquidate.

L'appaltatore potrà richiedere all'aggiudicatario ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

In caso di ritardati pagamenti da parte del Comune - salvo giustificati motivi - saranno riconosciuti gli interessi moratori nella misura di legge.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 11 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, impegnandosi a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti sopra indicati, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

L'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (Prefettura di Trieste).

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all'art. 3 L. 136/2010.

Art. 12 - PERSONALE

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori, l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del presente appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile. L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente alla regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità.

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 13 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. n. 81/2008 e normative correlate), tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dall'esecuzione della fornitura.

Nell'esecuzione delle attività previste dal presente appalto all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'appaltatore si obbliga, in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- nominativo del responsabile della sicurezza;
- requisiti tecnico-professionali;
- mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali;
- numero e presenza media di addetti;
- numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Art. 14 – SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto dovrà essere dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara; ad esso si applica l'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i.

Art. 15 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'aggiudicatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

L'aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

Conseguentemente a quanto sopra previsto è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, in quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'aggiudicatario è tenuto a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, IVA esclusa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente capitolato e dal successivo contratto, fatta comunque salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

Qualora il ribasso d'asta sia superiore al 10%, la cauzione verrà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quello eccedenti il 10% del ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si precisa che il ribasso percentuale su cui calcolare l'importo della cauzione verrà calcolato conteggiando lo scarto percentuale rispetto alla quota spettante alle farmacie in base alle norme attualmente in vigore.

La cauzione definitiva, presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 – comma 2 – del Codice Civile.

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che l'Amministrazione abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione definitiva dovrà avere una validità temporale non inferiore a quella del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria con la quale l'Amministrazione appaltante attesterà l'assenza ovvero la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto di cui trattasi. La cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia in parola determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 17- PENALITA'

La fornitura di cui al presente capitolato dev'essere effettuata nel rispetto della tempistica di cui all'art. 6.

Qualora l'appaltatore non adempia in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto e per gli stessi sia rilevato l'effettivo inadempimento in base alla procedura, come successivamente disciplinata, l'Amministrazione applica specifiche penali, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo valutate dall'Amministrazione stessa di volta in volta.

In particolare, gli inadempimenti ritenuti lievi a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato comporteranno l'applicazione della penalità di € 500,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti.

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione della penale doppia, oppure l'adozione di misure più severe.

Per gli inadempimenti più gravi, l'Amministrazione comunale si riserva più severe sanzioni da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, il grave inadempimento che risolve il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di due mesi con semplice lettera raccomandata.

Costituiscono grave inadempimento, che può condurre alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

1. la consegna di medicinali scaduti;
2. la reiterata inosservanza agli obblighi derivanti dal presente capitolato;
3. reiterati ritardi nella consegna dei prodotti ordinati.

L'Amministrazione comunale si riserva, per ogni tipo di inadempimento, di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all'appaltatore. Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dall'appaltatore.

Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale l'amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Per quanto non previsto da questo articolo, si rinvia all'art. 298 D.P.R. 207/2010.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA' E GRAVE RITARDO

Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all'art. 136 D.Lgs. 163/2006.

Ai fini della risoluzione, si considerano gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi:

- 1) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di tre volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- 3) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;
- 4) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento ai controlli eseguiti in applicazione del presente capitolato);
- 5) altre situazioni, valutate come gravi, dall'Amministrazione comunale.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall'art. 135 D.Lgs. 163/2006.

Art. 20 - RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all'art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Art. 21 - RECESSO DELL'APPALTATORE

Il recesso dell'appaltatore è disciplinato dagli artt. 302 e 305 D.P.R. 207/2010.

Qualora il fornitore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Amministrazione comunale si rivarrà su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di risarcimento danni e fatto sempre salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 22 - VARIAZIONI NORMATIVE

Qualora, per effetto di nuove disposizioni normative, intervengano variazioni nella ripartizione delle quote di spettanza per la filiera produttiva e distributiva dei prodotti oggetto della fornitura, il Comune e l'appaltatore, di comune accordo, valuteranno la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale ovvero per la sua risoluzione.

In caso di risoluzione il Comune si riserva di procedere ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera C del d.lgs 163/2006 s.m.i.

Art. 23 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 D.lgs. 163/2006 in ordine alle vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario affidatario si applica l'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni o servizi pubblici, alla gestione delle o dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 24 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 117 D.Lgs. 163/2006.

Art. 25 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente capitolato è stipulato entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento, ai sensi dell'art. 11, comma 9, D.Lgs. 163/2006. Le spese per la stipula e per la registrazione sono a carico dell'aggiudicatario, nei modi e nella misura stabiliti dalla legge.

Art. 26 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

L'appaltatore assume il ruolo di incaricato del trattamento di eventuali dati personali, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e ss. mm. e ii.

Art. 27- RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente capitolato si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, con particolare riferimento al codice civile, al decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e al DPR 207/2010 e s. m. i.

Art. 28- FORO COMPETENTE

Le controversie relative al contratto e all'esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Trieste.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SILLA MAURO

CODICE FISCALE: SLLMRA56S01L424F

DATA FIRMA: 17/03/2014 13:22:01

IMPRONTA: 7598A39D1FD72B1FB24B65951B1BF2F9B4717086D034C6CBB330404A9BE9E853
B4717086D034C6CBB330404A9BE9E85322AFF7FC146DA0CAC75D73E233E4A5A8
22AFF7FC146DA0CAC75D73E233E4A5A8F157EE2596F62DD3CAA90F25C0D7265D
F157EE2596F62DD3CAA90F25C0D7265D43EB13CC33F43CF3CB4C63BB538A7080